

COMUNE DI MOLINELLA
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI.

Art. 1- Finalità e descrizione del servizio

Il servizio di trasporto disabili rientra tra gli interventi di natura socio assistenziale organizzati dal Comune di Molinella al fine di consentire alle persone disabili, certificate ex l. 5 febbraio 1992 n. 104, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici o della propria rete familiare di raggiungere strutture a carattere assistenziale/residenziale/educativo/formativo ovvero centri di cura o di riabilitazione pubblici od accreditati.

Il servizio riguarda, di norma, gli interventi e gli accessi alle strutture sopra menzionate nel territorio dell'Azienda U.S.L. di Bologna.

Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, secondo le esigenze e la destinazione.

Il trasporto è svolto direttamente da personale comunale con automezzi di proprietà del Comune di Molinella o per mezzo dell'affidamento a soggetti terzi.

Il servizio, in relazione alle specifiche condizioni dell'utenza, può essere effettuato con automezzo attrezzato o con automezzo ordinario (non attrezzato).

Il trasporto può essere:

Trasporto continuativo: per trasporto continuativo si intende il trasporto effettuato tutti i giorni o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza, di norma annuale, di centri educativi/formativi/assistenziali e riabilitativi.

Trasporto occasionale: per trasporto occasionale si intende il trasporto effettuato per una sola volta o per periodi inferiori al mese, programmabile con preavviso dell'utente, a centri di cura e riabilitazione pubblici od accreditati di cittadini indigenti o in particolari situazioni di disagio, segnalate dal servizio sociale comunale.

Art. 2 - Destinatari del servizio.

Sono destinatari del servizio di trasporto di cui al presente regolamento i soggetti di seguito indicati:

Minori portatori di handicap il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri normativi dal competente servizio sanitario;

Disabili adulti certificati dal competente servizio sanitario in stato di handicap grave ex l. 104/1992;

Minori od adulti in temporanea condizione di difficoltà, privi di familiari o con contesto familiare multiproblematico o con familiari condizione di impossibilità non titolari di permessi di cui alla l. 104/1992.

La temporanea condizione di difficoltà deve essere debitamente documentata e viene valutata dall'assistente sociale.

Le persone non autosufficienti, parzialmente autosufficienti ed i soggetti minori dovranno essere accompagnati da un parente o da persona appositamente delegata o dal soggetto che esercita le funzioni di tutela o curatela, i quali dovranno garantire l'apposita assistenza.

Art. 3 - Iscrizione al servizio

L'accesso al servizio avviene a seguito di presentazione, presso lo sportello sociale comunale, di apposita domanda da parte del cittadino interessato o dei suoi familiari, cui dovrà essere allegato:

a) il modello ISEE in corso di validità;

b) per i minori dovrà essere prodotta attestazione che entrambi i genitori lavorano e gli orari di servizio non sono compatibili con il trasporto nonché l'autodichiarazione circa l'impossibilità di altri familiari o di altri conviventi ad effettuare il trasporto ovvero, nel caso in cui un solo genitore lavori, attestazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità, certificate con relazione dell'assistente sociale competente, che necessitino dell'intervento di sostegno;

c) dichiarazione circa il possesso della certificazione e diagnosi funzionale e/o copia della certificazione medico - specialistica attestante l'invalidità e/o le cure mediche relative a programmi ed attività riabilitativi;

d) ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.

L'accesso al servizio può avvenire anche per iniziativa diretta del servizio sociale a mezzo di relazione dell'assistente sociale responsabile del caso al dirigente del servizio.

Il servizio sociale valuta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti anche per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento o dell'impossibilità di soluzioni alternative (es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).

L'ammissione viene disposta dal servizio sociale compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione.

Il termine per l'effettuazione della relativa istruttoria e per l'accoglimento od il diniego dell'istanza è fissato, sulla base della l. 241/1990, in giorni trenta.

Art. 4 - Criteri di priorità

In caso di più richieste per la stessa data o lo stesso orario hanno priorità i soggetti che si trovano nell'ordine nelle seguenti condizioni:

- bambini e giovani disabili che frequentano la scuola o centri di riabilitazione con progetti attinenti ed aventi finalità terapeutica;
- Cittadini segnalati dall'assistente sociale;
- Adulti disabili senza familiari di riferimento;

Art. 5 - Tariffe e modalità di contribuzione.

Gli utenti sono chiamati a concorrere al costo del servizio secondo le proprie condizioni economiche.

Annualmente la Giunta comunale individua gli scaglioni di I.S.E.E. a cui rapportare la compartecipazione al costo del servizio del cittadino, nonché le tariffe relative al servizio medesimo.

La Giunta municipale, altresì, può determinare un valore I.S.E.E. del nucleo familiare cui non consentire l'accesso al servizio ed un valore I.S.E.E. al di sotto del quale non viene richiesta alcuna compartecipazione economica alla famiglia.

Le tariffe sono corrisposte in soluzione bimestrale, con pagamento entro trenta giorni dalla data di emissione del bollettino di pagamento.

Le modalità di versamento sono definite dalla normativa di riferimento.

In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento delle entrate del Comune di Molinella.

Art. 6 - Sospensioni del servizio

Il servizio sociale dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del trasporto nei seguenti casi:

- Reiterata inosservanza da parte dell'utente delle disposizioni stabilite dal presente regolamento;
- mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente
- Sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

Inoltre il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore come la temporanea indisponibilità di automezzi, la mancanza di condizioni di transitabilità delle strade ovvero quando non sia offerte sufficienti garanzie di sicurezza al transito degli automezzi o la mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.

Art. 7 - Informazione all'utenza

Il richiedente il servizio, all'atto della richiesta, dichiara di avere preso visione del Regolamento per il servizio di trasporto delle persone disabili ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste, apponendo la firma per accettazione.

Art. 8 – Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge ed i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune di Molinella.

Art. 9 -- entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale e sostituisce le modalità operative precedentemente adottate.